

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOCCASSI, MARIS e AIMONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1964

Modifica dell'articolo 196 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e abrogazione degli articoli 197, 198, 199, 200 e 210 dello stesso regio decreto relativo al riordinamento giudiziario

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi che sta attraversando l'amministrazione della Giustizia nel nostro Paese è nota all'opinione pubblica. Le doglianze mosse dalla stampa qualificata, dai Congressi, dai dibattiti nei Convegni per la lentezza delle pratiche giudiziarie non possono lasciare insensibile il Parlamento che deve preoccuparsi di porvi rimedio.

È evidente che i rimedi occorrenti devono essere gradualmente e non si possono predisporre con urgenza perchè il problema involge trasformazioni di istituti che hanno in sé il peso della tradizione storica, peso che agisce su uomini e cose.

È necessario incominciare a fare qualche cosa, bisogna chiudere le falle quando la barca fa acqua, anche se poi bisogna mandarla in cantiere per poterla rifare.

Pertanto sembra quanto mai opportuno incominciare ad accogliere i voti avanzati da più parti, e dalla stessa organizzazione associativa dei magistrati, intesi a sottolineare che deve essere annoverato, tra le varie cause che concorrono ad aggravare la stasi

della giustizia, il non infrequente caso di ricorso ad attribuire funzioni amministrative ai magistrati, distogliendoli dalle loro funzioni istituzionali.

Dalla distrazione del personale deriva anche un notevole danno all'erario, in considerazione della non lieve differenza di trattamento economico del funzionario amministrativo rispetto a quello attribuito al giudice, il quale conserva naturalmente il suo trattamento di favore anche quando esercita funzioni amministrative.

È dunque necessario e indifferibile cominciare ad inserire una precisa norma nell'ordinamento giudiziario che consenta di ricondurre alle naturali e costituzionali funzioni giurisdizionali tutti i giudici, vietando che si possano demandare loro funzioni diverse.

Sarà questo il primo passo sulla via della riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario così largamente sentito, per cui si raccomanda al vostro approfondito esame e alla vostra saggezza l'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

L'articolo 196 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I magistrati non possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative ».

Sono abrogati gli articoli 197, 198, 199, 200 e 210 dello stesso regio decreto.